



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

***REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI***

Adottato con deliberazione di C.C. n. 83 del 29/11/1995

Modificato con deliberazioni di C.C. n. 10 del 14/02/2001
n. 10 del 18/03/2003
n. 21 del 31/03/2004
n. 15 del 30/03/2005
n. 106 del 14/12/2016

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2	Classificazione del Comune	pag. 3
Art. 3	Tariffe	pag. 3
Art. 4	Modalità di effettuazione della pubblicità - Limitazioni e divieti	pag. 3
Art. 5	Impianti pubblicitari – Tipologia	pag. 3
Art. 6	Imposta sulla pubblicità - Presupposto dell'imposta	pag. 5
Art. 7	Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari	pag. 5
Art. 8	Soggetto passivo	pag. 6
Art. 9	Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 6
Art. 10	Dichiarazione	pag. 7
Art. 11	Pagamento dell'imposta	pag. 7
Art. 12	Rettifica ed accertamento d'ufficio	pag. 8
Art. 13	Pubblicità ordinaria	pag. 8
Art. 14	Pubblicità effettuata con veicoli	pag. 9
Art. 15	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag. 9
Art. 16	Pubblicità varia	pag. 10
Art. 17	Riduzione dell'imposta	pag. 10
Art. 18	Esenzione dall'imposta	pag. 11
Art. 19	Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 11
Art. 20	Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale	pag. 12
Art. 21	Superficie degli impianti da attribuirsi a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette	pag. 12
Art. 22	Diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 13
Art. 23	Riduzione del diritto	pag. 13
Art. 24	Esenzione dal diritto	pag. 13
Art. 25	Modalità per le pubbliche affissioni	pag. 14
Art. 26	Sanzioni tributarie ed interessi	pag. 15
Art. 27	Sanzioni amministrative	pag. 15
Art. 28	Funzionario responsabile	pag. 16
Art. 29	Gestione del servizio	pag. 16
Art. 30	Corrispettivo del servizio	pag. 16
Art. 31	Durata della concessione	pag. 17
Art. 32	Conferimento della concessione	pag. 17
Art. 33	Incompatibilità	pag. 18
Art. 34	Decadenza	pag. 18
Art. 35	Disciplina del servizio in concessione	pag. 18
Art. 36	Obblighi del concessionario del servizio	pag. 18

Art. 1
Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del comune sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune stesso.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, le modalità di effettuazione della stessa, il servizio delle pubbliche affissioni e l'applicazione del relativo diritto.
Al presente regolamento si applicano i principi contenuti nel Regolamento sulle Entrate tributarie comunali.

Art. 2
Classificazione del comune

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto disciplinati dal presente regolamento, il comune di Lumezzane, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, appartiene alla classe quarta.

Art. 3
Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione e, qualora non modificate entro il suddetto termine, s'intendono prorogate di anno in anno.

Art. 4
Modalità di effettuazione della pubblicità. Limitazioni e divieti

1. Qualsiasi forma di pubblicità è subordinata agli atti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Per i divieti e le limitazioni di particolari forme di pubblicità, si fa rinvio alle disposizioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5
Impianti pubblicitari. Tipologia

1. Il Consiglio comunale adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche degli stessi.
2. Per quanto non già stabilito dal § 3, rubricato "Pubblicità sulle strade e sui veicoli", capo I, titolo II del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (DPR 16/12/1992 n. 495), la classificazione, le caratteristiche, le dimensioni e la posizione dei mezzi pubblicitari sono le seguenti:

A) Classificazione dei mezzi pubblicitari.

I mezzi pubblicitari si classificano in:

A 1 - Mezzi pubblicitari di esercizio.

Si intendono per tali le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di una attività, industria, commercio, arte o professione, che contengono il nome del titolare o la ragione sociale, la qualità o l'attività, l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

A 2 - Mezzi pubblicitari non di esercizio:

Si intendono per tali le scritte o simboli o altri impianti a carattere permanente, esposti in luogo diverso dalla sede dell'attività, che contengono o meno l'indicazione generica dei prodotti o dei servizi.

Le insegne, targhe, pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:

- a) a bandiera (orizzontale e verticale sporgenti dal muro;
- b) frontali (orizzontali o verticali), contro muro;
- c) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

B) Criteri di specificazione

B 1 - Colore

Il colore rosso non deve mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida;

B 2 - Ubicazione e carattere delle insegne e simili.

L'insegna deve essere di massima installata nell'ambito dell'attività alla quale si riferisce.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione devono, con ordinanza del Sindaco, venire rimosse.

B 3 - Dimensione e posizione delle insegne e simili.

Le dimensioni delle insegne a bandiera devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità devono essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- a) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non deve essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale;
- b) gli impianti installati nelle vie e piazze munite di marciapiede devono essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non deve essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, può avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2.50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto della altezza da terra a mt. 2.50, non possono sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

C) Classificazione della cartellonistica stradale.

I cartelli e simili possono essere classificati, secondo la funzione:

- C 1. pubblicitari in genere;
- C 2. informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

I cartelli e simili possono essere classificati, secondo la collocazione

- C 3. a parete;
- C 4. su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- C 5. isolati, che possono essere mono o bifacciali.

D) Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili

I cartelli, posters, standardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. L'altezza da terra della base dei cartelli deve essere di almeno un metro. In materia di esposizione di cartelli e simili la collocazione va effettuata tenuto conto delle norme previste dal piano regolatore generale.

E) Classificazione del territorio comunale

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

E 1. Centri storici;

E 2. Zone periferiche.

3. Fino al momento dell'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, i criteri di cui sopra valgono come indicazioni di tipologia.

Art. 6

Imposta sulla pubblicità. Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7

Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari

1. Le domande per ottenere il rilascio del provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari devono essere inoltrate all'Ufficio Protocollo e devono essere corredate con la seguente documentazione:

- a) domanda su appositi moduli predisposti dal Comune;
- b) tre fotografie a colori del luogo dove il mezzo pubblicitario deve essere installato;
- c) tre prospetti, nel caso in cui il mezzo pubblicitario debba essere infisso sulla facciata di un edificio (i prospetti devono essere di rilievo e non schematici e dotati delle misure principali);
- d) tre disegni del mezzo pubblicitario (almeno uno deve essere colorato con i colori corrispondenti a quelli reali e deve essere specificata la natura del materiale o dei materiali del mezzo pubblicitario);
- e) tre planimetrie (nel caso di mezzo pubblicitari da installare su aree pubbliche o private) nelle quali siano ben disegnati marciapiedi, scarpate, aiuole, banchine stradali, recinzioni, pali, semafori, lampioni, cartelli già esistenti, alberi e segnali stradali, ecc.

Tutti i disegni devono essere firmati dai soggetti richiedenti; devono inoltre essere quotati e la scala non deve essere inferiore a 1:200, con eccezione dei bozzetti, quando l'oggetto sia molto grande.

Art. 8

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 9

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 14 e 15 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 10

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Settore tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del comune, o al concessionario del servizio con copia per conoscenza al comune, apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Settore tributi e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Settore tributi o al concessionario del servizio, nelle fattispecie di cui sopra, di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31/03 dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine perentorio del 31/01.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 13, 14 e 15 commi 1,2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 11

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 13, commi 1 e 3, 14 e 15, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il termine per il pagamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità permanente è differito al 31/03 di ciascun anno d'imposta, dall'anno d'imposta 2003.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, in caso di gestione in forma diretta, o al concessionario del servizio, con arrotondamento del secondo decimale per difetto se il terzo decimale è inferiore a 5 e con arrotondamento del secondo decimale per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Il modello da utilizzare per il versamento dell'imposta deve avere le caratteristiche determinate con decreto del ministero delle finanze.
3. È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, per la pubblicità annuale l'imposta può essere

corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia d'importo superiore ad € 1.549,00.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del presidente della repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4 del codice civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio sono tenuti a provvedere nel termine di novanta giorni.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 12

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il comune, in caso di gestione in forma diretta, o il concessionario del servizio entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti o dal funzionario di cui all'art. 29 in caso di gestione in forma diretta, o da un rappresentante del concessionario del servizio.

Art. 13

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella deliberata dal comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annuale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 14

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 13, comma 1, per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 13 comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di esercizio è stata rilasciata dal comune di Lumezzane l'imposta è dovuta a quest'ultimo. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune di Lumezzane qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune di Lumezzane, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa o qualsiasi altra dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto comune, i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
 - a. autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
 - b. autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg.
 - c. motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie;Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 15

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, e per anno solare in base alla tariffa approvata dal comune.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a decimo di quella sopra indicata.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa approvata dal comune.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 16 **Pubblicità varia**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 13, comma 1.
2. Per la pubblicità effettuata da aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta in base alla tariffa approvata dal comune.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini ed altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal comune.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta dovuta per ciascun giorno o frazione è quella stabilita nella tariffa approvata dal comune.

Art. 17 **Riduzione dell'imposta**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categorie, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 18

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze dal punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, e dagli enti e società a totale partecipazione pubblica;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, come disciplinato dall'art. 10, comma 1 lettera c), della Legge 28/12/2001 n. 448, modificativo dell'art. 17, comma 1-bis della Legge 15/11/1993 n. 507 e dalla Circolare 03/05/2002 n. 3/DPF del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 19

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Settore tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del comune, o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.



2. La superficie degli impianti adibiti nel comune alle pubbliche affissioni è superiore a 300 mq.

Art. 20

Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale

1. Il 20 per cento della superficie degli impianti pubblici destinati alle affissioni, così come indicato all'art. 19, è riservata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica.
2. L'esatta ubicazione di tali impianti esistenti nonché il piano generale di quelli ulteriormente da installare sarà oggetto dell'apposita deliberazione consiliare di cui all'art. 5 - comma 1 del presente regolamento.

Art. 21

Superficie degli impianti da attribuirsi a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette

1. I soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, previo l'ottenimento di apposito provvedimento, così come previsto dall'art. 7 possono richiedere al comune di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. A tal fine, per l'intero territorio del comune lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni non può superare quello necessario per l'affissione di (n. 600 fogli, aventi dimensioni di cm. 70 per 100; ogni soggetto privato non può essere autorizzato per più di 150 fogli, aventi dimensioni di cm. 70 X 100.)
2. Detti impianti, che devono essere installati a cura e spese del soggetto privato, devono essere adibiti esclusivamente alla affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo e non possono in alcun modo essere utilizzati per altri mezzi pubblicitari, quali cartelli sia a carattere permanente che temporaneo.
3. Tali impianti devono, altresì essere individuati con l'apposizione di apposita targa che riporti l'indicazione del soggetto privato, gli estremi del provvedimento rilasciato dal comune ed essere di un colore diverso da quello degli altri impianti destinati alle pubbliche affissioni. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità non esclude l'assoggettabilità dell'impianto alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché a canoni di locazione o di concessione che si rendano applicabili.
4. Il soggetto privato è costantemente tenuto ad eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria che sia necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti, rendendosi responsabile verso il comune e verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.
5. Il comune può ordinare in qualsiasi momento la rimozione degli impianti di cui trattasi, in tal caso i titolari di detti impianti non possono avanzare alcuna pretesa di risarcimento del danno patito, fatto salvo il loro diritto al rimborso dell'imposta sulla pubblicità pagata per il periodo successivo alla rimozione degli impianti stessi.

Art. 22

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del comune.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 è quella stabilita nella tariffa approvata dal comune ed è raggugliata alla durata dell'affissione:
 - per i primi 10 giorni;
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni.Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
4. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 11, per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 23

Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 24;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per gli annunci mortuari.
2. Per le persone fisiche, la tariffa per il servizio sulle pubbliche affissioni, di cui al presente articolo, è ridotta alla metà, qualora non intendano affiggere manifesti negli spazi appositamente previsti, in esenzione, pari al 10% degli spazi totali.

Art. 24

Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 25

Modalità per le pubbliche affissioni

1. I committenti, all'infuori dei casi di affissioni d'urgenza contemplati dal successivo comma 10, devono consegnare presso il Settore tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del comune, o presso l'ufficio del concessionario del servizio il materiale da affiggere con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al giorno stabilito per l'affissione.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Settore tributi o il concessionario del servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Settore tributi o il concessionario del servizio deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Settore tributi o il concessionario del servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Settore tributi o il concessionario del servizio stesso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del diritto contemplata dall'art. 22 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.
10. Presso il Settore tributi e nell'ufficio del concessionario del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con

l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 26

Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 27

Sanzioni amministrative

1. Il Settore tributi, in caso di gestione in forma diretta da parte del comune, o il concessionario del servizio sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00 con la procedura stabilita dalla legge 24/11/1981 n. 689. Il Settore tributi o il concessionario del servizio, nelle due fattispecie di cui sopra, dispongono altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Settore tributi, nella fattispecie di cui sopra, o il concessionario provvedono d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Settore tributi o il concessionario del servizio, nelle due fattispecie di cui sopra, devono effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità previste dall'art. 14.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 5.

Art. 28 **Funzionario responsabile**

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo comma spettano al concessionario del servizio.

Art. 29 **Gestione del servizio**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta dal comune, o mediante concessione come previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
2. Il concessionario del servizio subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 30 **Corrispettivo del servizio**

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.
2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori; è stabilito in favore del comune un minimo garantito, al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.
3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati.
5. Nel caso di variazione di tariffe superiori al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 31

Durata della concessione

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.
2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Art. 32

Conferimento della concessione

1. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previa adozione di apposito capitolato d'oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e dell'art. 2 bis del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del precitato decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune di Lumezzane secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33 del suddetto decreto legislativo. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e dall'ammontare del minimo garantito.
3. L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.
4. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza dalla stessa a norma dell'art. 30, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
5. Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni., con esclusione della possibilità di rinnovo.

6. Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio e il minimo garantito sono determinati dal comune con apposita convenzione.

Art. 33

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di concessionario del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni i soggetti che si trovano in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 29 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 34

Decadenza

1. Il concessionario del servizio incorre nella decadenza della concessione per uno dei motivi indicati all'art. 30 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 35

Disciplina del servizio in concessione

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nell'art. 29 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20, e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, al comune assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.
2. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal comune.
3. È vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. È nulla la cessione del contratto a terzi.
4. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o in mancanza dei 2/3 delle riscossioni.
5. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 36

Obblighi del concessionario del servizio

1. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni del capitolato d'onori, del contratto di affidamento della gestione del servizio, del presente regolamento, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e di ogni altra disposizione adottata in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.